

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA Polizia Amministrativa - Commercio

DETERMINAZIONE N. 2062 DEL 23/09/2021

OGGETTO:	Adozione della procedura di comunicazione dell'autovidimazione dei registri
	relativi alle agenzie d'affari ed al commercio di beni antichi o usati di cui all'art.
	120 e 128 T.U.L.P.S. con contestuale approvazione della modulistica.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA U.O.C. SUAP

PREMESSO

- che per le agenzie d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" l'ordinamento prevede che ai sensi dell'art. 120 T.U.L.P.S. gli esercenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari con le modalità previste dall'art. 219-220 del R.D. n.635/1940 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza".
- che per la vendita delle cose antiche o usate di cui all'art. 128 del R.D. n. 773/1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" l'ordinamento prevede che gli esercenti devono tenere un registro delle operazioniche compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento e che tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.Le modalità di tenuta sono quelle previste dall'art. 247del R.D. n.635/1940 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza".
- che ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. I) del D.P.R. n.311/2001 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche' al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza" fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 del T.U.L.P.S. si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonche' al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo."
- che l'esenzione sopra richiamata riguarda imprese che esitano beni usati qualificabili come "privi di valore" ovvero di "valore esiguo" la cui determinazione per le finalità di cui al T.U.L.P.S. non è disciplinata da alcuna disposizione di legge, regolamento, uso locale, fatto salvo l'art. 68 c.2 lett. a) di cui alla L.R. n.22/2021 "Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche" in tema di merci di modico valore non superiore ad € 300,00 per gli operatori hobbisti, e che pertanto, ad oggi e fino ad intervenuta nuova disposizione, tale determinazione è rimessa alla discrezionalità dell'operatore economico tenuto conto dell'oggetto del contratto.
- che il procedimento ordinario sottoposto alla disciplina di cui alla L. n.241/1990 volto alla richiesta della vidimazione dei registri anzidetti comporta oneri eccessivi e obsoleti a carico delle imprese,



Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA Polizia Amministrativa - Commercio

le quali si vedono costrette, previo appuntamento, a depositare fisicamente presso gli uffici comunali (SUAP) gli stessi registri in attesa dell'apposizione entro 30 giorni del visto del responsabile di servizio o suo delegato.

- che l'ordinamento vigente consente o comunque non vieta espressamente l'introduzione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e degli atti notori di cui agli artt. 46-47 del D.P.R. n.445/2000 anche in materia di "vidimazione" dei registri di cui agli artt. 120 e 128.
- che, fermo restando l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico locale, si rende necessario semplificare le procedure anzidette nello spirito di coniugare economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, incentivando l'uso degli strumenti telematici, dematerializzando gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori economici, anche alla luce dell'emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 che rende maggiormente gravoso l'accesso degli operatori stessi agli uffici comunali.

RICHIAMATO:

- il R.D. n. 773/1931 "Applicazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
- il R.D. n. 635/1940 "Regolamento per l'esecuzione del t.u.l.p.s.".
- il D.lgs. n.42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" Allegato A.
- il D.L. n.41/1995 "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse." conv. in L. n.85/1995, in particolare l'art. 36 c.1 e Tabella allegata, recante oggetti d'arte, d'antiquariato, da collezione.
- il Parere del Consiglio di Stato n.545 del 02.03.2018 n. affare 15/2018 in merito alla vigenza dell'art. 128 T.U.L.P.S..
- la Circolare Min. Int. Ufficio per gli affari polizia amministrativa e sociale Prot. n. 557/PAS/U/004040/12900.A(24BIS) del 21.03.2018 in recepimento del Parere del Consiglio di Stato n.545 del 02.03.2018 n. affare 15/2018.
- la Risoluzione MISE n.120995 del 26.03.2018 in tema di obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere di cui all'art. 128 T.U.L.P.S..
- la Circolare Min. Int. Ufficio per gli affari polizia amministrativa e sociale Prot. n. 557/PAS/U/009438/12015(1) del 20.06.2017 in tema di autovidimazione dei registri.
- la Risoluzione MISE n.45757 del 19.03.2014 in tema di non assoggettabilità dei registri all'imposta di bollo e/o tassa di concessione governativa di cui al D.P.R. n. 642/1972.
- l'art. 19 del D.P.R. n.616/1977 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.".
- D.Lgs. n.112/1998"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.".

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA Polizia Amministrativa - Commercio

- il D.P.R. n.160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
- la D.C.C. n.16/2013 "Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive".
- il D.lgs n.222/2016 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.", che in particolare all'art.6 c.1 ha abrogato l'art.126 T.U.L.P.S..
- la L. n.241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- il "Regolamento comunale sul procedimento amministrativo" del 15.06.2010.
- il D.P.R. n.445/2000 " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)".
- la D.G.C. n.360/2013 "Regolamento sui controlli delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n.445/2000".
- il D.Lgs. n.82/2005 "Codice delle amministrazioni digitali".

VISTO:

- lo Statuto Comunale
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- il Decreto sindacalen. 51del 23.12.2019avente ad oggetto lanomina dell'Arch. Adriano Giangolini quale dirigente a tempo determinato del SETTOREIV° URBANISTICAfino al 31.12.2021
- il provvedimento dirigenziale n. 205 del 01.02.2021 avente ad oggetto l'attribuzione di incaricoall'Ing. Laura Olivelli quale A.P.O. U.O.C. SUAP-COMMERCIO POLIZIA AMMINISTRATIVA-DEMANIO MARITTIMO-TUTELA DEL PAESAGGIO fino al 31.01.2022

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6-bis della *Legge n.241/1990*, dell'art.1 c.9 lett.e) della *Legge n.190/2012*, degli artt. 6 e 7 del *D.P.R. n.62/2013*, della *Delibera di G.C. n.503 del 30.12.2013*"Codice di Comportamento interno del Comune di Fano",per l'adozione del presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento e del provvedimento finale.



Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA Polizia Amministrativa - Commercio

ATTESTATO che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio e sul patrimonio dell'ente e che il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal Funzionario A.P.O. incaricato.

VALUTATO che il presente provvedimento è rilevante per le finalità di Amministrazione Trasparente ex art.12 del D.lgs. n.33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" il quale prevede che devono essere pubblicate le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, c.2-bis, della L. n. 190/2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

RITENUTO opportuno, per per tutte le motivazioni indicate in premessa le quali costituiscono parti integrante del presente provvedimento, adottare la procedura di comunicazione dell'autovidimazione dei registri relativi alle agenzie d'affari e al commercio di beni antichi o usati di cui all'art. 120 e 128 T.U.L.P.S. con contestuale approvazione di una modulistica ufficiale, alternativamente al procedimento ordinario di istanza vidimazione dei registri,

DETERMINA

- 1- di approvarela procedura di comunicazione dell'autovidimazione dei registri relativi alle agenzie d'affari e al commercio di beni antichi o usati di cui all'art. 120 e 128 T.U.L.P.S. in alternativa al procedimento ordinario di istanza vidimazione dei registri.
- 2- di approvare il modello COMUNICAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE VIDIMAZIONE DEL REGISTRO allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 3- di stabilire che le modalità di trasmissione della comunicazione di autovidimazione sono quelle prevista dall'art.65 del D.lgs n.82/2005 e dal D.P.R. n.160/2010 ovvero a mezzo PEC dello Sportello Unico Attività produttive comune.fano.suap@emarche.it, o dell'eventuale differente domicilio digitale.
- 4- di dare atto che l'utilizzo di modulistica difforme in luogo di quella approvata determina l'automatica irricevibilità della comunicazione qualora la stessa non contenga gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.
- 5- di dare atto che la presente determina rimane vigente fino a nuove disposizioni e/o fino ad intervenute novelle legislative, regolamentari, differenti indirizzi interpretativi sopravvenuti.

DISPONE

- l'immediata esecutività del presente provvedimento mediante pubblicazione ad albo pretorio Determinazione numero 2062 del 23/09/2021 pag. 4



Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA Polizia Amministrativa - Commercio

on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 124 TUEL, ai fini dell'assolvimento degli oneri di pubblicità legale ed isituzionale.

- la pubblicazione del presente provvedimento nel portale SUAP del Comune di Fano https://sportellounico.comune.fano.ps.it/suap- home page – sezione notizie.

Avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. n.104/2010 entro 60 giorni (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, alternativamente può proporre ricorso ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n.1199/1971 entro 120 giorni (centoventi) egualmente decorrenti dalla data di pubblicazione.

LA A.P.O. RESPONSABILE U.O.C. SUAP

(Ing. Laura Olivelli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del Dlgs. n.82/005- sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa